

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO

prima sezione civile, composto dai magistrati:

DR.SSA ANNA INTROINI - PRESIDENTE

DR.SSA PAOLA PARLATI - GIUDICE EST.

DR. ALESSANDRO PETRONZI - GIUDICE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento di concordato preventivo n. 12/15;

scogliendo la riserva in precedenza assunta,

rilevato che con ricorso depositato in atti la s.r.l. PIMA con sede legale in _____, rappresentata e difesa dagli

avv. Marzia Tucci e Giuseppina Satiro, proponeva domanda per l'ammissione della cennata società alla procedura di concordato preventivo, osserva quanto segue.

A sostegno della proposta, veniva dedotto:

- che la società, operante nel settore immobiliare con realizzazione e locazione o affitto di alloggi e strutture produttive, non era più in grado di far fronte alle proprie obbligazioni in modo ordinario, essendo incorsa nella crisi che negli ultimi anni risulta avere colpito in particolar modo il settore di riferimento;
- che l'unica soluzione ipotizzabile per evitare la dichiarazione di fallimento era la proposta di concordato de qua che assumeva i caratteri del concordato liquidatorio, prevedendo l'alienazione di tutti i cespiti attivi di titolarità della proponente, prevalentemente costituiti da un vasto ed articolato compendio immobiliare sito in _____, valorizzato a bilancio in circa Euro 23.000.000,00 e prudenzialmente svalutato ad Euro 17.000.000,00;

che l'attivo concordatario realizzabile per il tramite dell'utile collocazione commerciale di tutti gli assets societari e la riscossione dei crediti avrebbe consentito il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati, questi ultimi quantificati in Euro 13.523.320, ed il soddisfacimento del chirografo, indicato in 6.590.194, in misura variabile dal 19% al 62%, garantendo, quindi, percentuali superiori rispetto a quelle realizzabili in sede fallimentare, il tutto previa adeguata valutazione dei crediti ipotecari di alcuni Istituti di Credito e dell'incidenza sul chirografo della parte degli stessi eventualmente degradata per effetto dell'insufficienza del patrimonio ipotecario;

a fronte della chiara esposizione dell'esperto nella relazione prevista dall'art. 161 L.F. in punto veridicità dei dati esposti nella relazione, più precisamente dei numeri su cui si basava la domanda di concordato, il giudizio di fattibilità risultava formulato in termini non dubitativi, ragione per cui il Tribunale ammetteva la ricorrente alla procedura con decreto in atti, nominando il giudice delegato ed il commissario giudiziale, dott. De Agostini, ordinando la convocazione dei creditori, poi regolarmente tenutasi all'esito del deposito della relazione redatta dal Commissario giudiziale ai sensi dell'art. 172 l. fall..

La società provvedeva a depositare la somma necessaria per le spese di procedura come indicato nel cennato decreto del Tribunale.

Raggiunte le prescritte maggioranze, è stata fissata per il 18/4/15 l'udienza davanti al Collegio per gli incumbenti di cui all'art. 180 l. fall. e, quindi, per la comparizione in Camera di Consiglio del Commissario Giudiziale e delle parti, udienza in vista della quale il creditore dissenziente Rigamonti Francesco s.p.a., con atto ritualmente depositato in data 8/4/6, ha formulato

opposizione all'omologazione del concordato adducendo motivi di legittimità, inerenti alle non rituali modalità di raggiungimento della maggioranza prescritta per l'approvazione del concordato, e di merito, relativi alla opinabile convenienza della proposta concordataria rispetto alla prospettiva fallimentare.

Il citato atto oppositivo fonda prioritariamente sul rilievo del mancato effettivo raggiungimento della maggioranza prevista dall'art. 177, I comma, 1. fall. per effetto dell'erroneo inserimento, da parte del Commissario Giudiziale, nell'ambito delle espressioni di voto favorevoli pervenutegli nel termine di legge, delle dichiarazioni in tal senso e in tale termine formulate dall'avvocato M. T., da E. L. e da E. M. F., creditori ab origine indicati come privilegiati che, nei venti giorni successivi all'adunanza, hanno rinunciato parzialmente a tale favorevole qualificazione, aderendo, per la parte di credito divenuta chirografaria per effetto della parziale abdicazione, alla proposta concordataria. Su tale prioritario rilievo di legittimità si innestano ulteriori censure di merito, afferenti al potenziale conflitto sussistente tra l'interesse, potenzialmente personalistico ed "atipico", avuto di mira da alcuni dei citati creditori e quello, più generale, che dovrebbe presiedere alla valutazione in termini positivi o negativi della proposta concordataria, nonché al prospettato maggior vantaggio destinato a discendere dalla prospettiva fallimentare rispetto a quello in ipotesi connesso alla procedura alternativa intrapresa dalla società debitrice.

Ritiene il Collegio che la censura preliminare di legittimità sia fondata e meritevole di accoglimento. Invero, la lettura sistematica della pur scarna disciplina dettata in materia di votazione del concordato induce ad escludere che al ceto creditorio privilegiato sia consentito l'esercizio, all'esito dell'adunanza, del diritto di voto quale conseguenza della rinuncia al privilegio, costituendo la relativa udienza il momento della definitiva



puntualizzazione della qualificazione e della quantificazione dei crediti ammessi al voto e non potendo tale cristallizzazione subire modifiche nei venti giorni successivi all'adunanza, termine normativamente concesso per la sola utilizzazione del diritto di voto alla stregua del riconoscimento operato in sede di adunanza e non in vista di un'inammissibile alterazione delle qualificazioni e quantificazioni in tale sede enunciate.

L'operata interpretazione, pur se non fatta oggetto di esplicita previsione normativa ed anzi apparentemente contraddetta dal riconoscimento della facoltà di espressione del voto nei venti giorni successivi all'adunanza dei creditori, sembra discendere dalla lettura sistematica delle previsioni degli artt. 176, 177 e 178 l. fall., la cui non casuale successione ed il cui contenuto inducono a ritenere che ogni valutazione relativa all'ammissione al voto debba essere compiuta e, per conseguenza, cristallizzarsi all'atto dell'adunanza dei creditori, ai quali è bensì consentito, a mente dell'art. 178 l. fall. votare nei venti giorni successivi alla stessa, ma attenendosi alla deliberazione sommaria del relativo credito compiuta, in via provvisoria ed ai soli fini dell'ammissione al voto, dal Giudice delegato. Se, dunque, è solo nell'ambito dell'adunanza dei creditori che si deve stabilire e comunicare in via definitiva, anche ai fini del cosiddetto consenso informato, chi abbia diritto al voto ed in qual misura ciascun creditore possa concorrere a determinare le sorti del concordato (art. 176 l. fall.), è sempre entro tale fase procedurale che va esercitata la facoltà di rinunciare al diritto di poeriorità eventualmente riconosciuto, così accreditandosi la possibilità di pronunciarsi sulla proposta concordataria (andort. 177 l.fall.), al tempo stesso determinando una diversa quantificazione delle percentuali necessarie per l'approvazione della stessa, quantificazione da rendersi comunque nota all'esito dell'adunanza, con conseguente esclusione dell'esercizio di tale facoltà abdicativa nei venti giorni successivi (art. 178 l. fall.). Depongono a favore di tale interpretazione non solo la collocazione e la lettura sistematica



delle norme citate, ma anche i principi, immanenti nella disciplina del concordato preventivo, della necessaria chiarezza informativa a favore del ceto creditorio, potenzialmente compromessa dagli effetti, non sempre prevedibili ex ante, di eventuali rinunce postume alla qualificazione privilegiata del credito, dell'immodificabilità della proposta concordataria dopo l'adunanza dei creditori, principio venuto meno a seguito della novella del 2015 ma applicabile nel caso di specie, stante l'antiorità della proposizione del ricorso rispetto all'entrata in vigore della riforma, e, non ultimo, della preclusione di modalità di esercizio di diritti e facoltà di legge (quale quello utilizzato dai creditori in questione) astrattamente riconducibili alla nozione di abuso in quanto finalizzate al miglior soddisfacimento di interessi non sovrapponibili a quelli tipicamente tutelati dalla previsione di legge ed anzi, come nel caso di specie, vista la contiguità dei votanti rispetto alla società ricorrente, potenzialmente atipici e confliggenti con gli stessi.

All'operata disamina, assorbente rispetto alle ulteriori questioni di merito sollevate in sede oppositiva, consegue la declaratoria di invalidità della rinuncia parziale al privilegio e dei voti favorevoli espressi dai creditori M. T. E. L. ed E. M. F., e di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per l'approvazione della proposta concordataria e, per l'effetto, il diniego di omologazione del concordato e l'emissione di separato e coevo provvedimento sull'istanza di fallimento proposta dal Pubblico Ministero.

La novità della materia trattata comporta la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di omologazione.

P.Q.M.

Il Tribunale in accoglimento dell'opposizione proposta dalla s.p.a. Rigamonti Francesco, respinge la domanda di omologazione del concordato preventivo della s.r.l. Pima; compensa tra le parti le spese del giudizio di

omologazione; provvede con separato e coevo atto sull'istanza di fallimento
formulata dal PM.

Como, 18 aprile 2016

Il Giudice est.

Barbati

Il Presidente

Valutis



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Nicola Petronella)

CP

Depositata nella cancelleria
del Tribunale

Oggi - 2 MAG 2016

IL CANCELLIERE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Nicola Petronella)

CP

ILCASA.it